

STUDIO CHIDINI, CIRINO & ASSOCIATI

I FERRI DEL MESTIERE

Sui mutui floor l'Antitrust mette in azione il doppio binario

Di recente l'Antitrust ha messo nel mirino i contratti di mutuo a tasso variabile. A richiamare l'attenzione è stata la circostanza che talvolta i consumatori non abbiano potuto beneficiare della prolungata e imprevedibile rilevazione di valori negativi del parametro di riferimento (di solito, l'Euribor a 3-6 mesi) per la determinazione del tasso di interesse applicabile (composto, come noto, da Euribor+spread). La circostanza, in assenza di una pattuizione ad hoc contenuta nei contratti, avrebbe dovuto comportare, secondo l'Agcm, l'erosione dello spread per una porzione pari alla componente negativa del tasso Euribor. Alcune banche, invece, valorizzando lo spread come componente autonoma del tasso applicabile, anche in caso di Euribor negativo, hanno comunque applicato, come tasso di interesse del mutuo, la percentuale dello spread piena. L'authority scorge in tali procedimenti un'omessa o

ambigua informazione. In sede di apertura dei procedimenti, l'Agcm afferma che la valorizzazione autonoma dello spread sarebbe stata possibile solo in presenza dell'esplicita previsione, e della trasparente informazione della clientela, di un tasso floor, cioè di soglie minime al di sotto delle quali il tasso del mutuo non sarebbe potuto scendere. I procedimenti avviati sono stati finora definiti con la presentazione di impegni, escludendo dunque che l'Antitrust si pronunci nel merito dell'infrazione contestata.

Tra gli impegni assunti da una banca, poi accolti dall'Agcm, vi è stato quello di rendere immediatamente esplicito - anche nella denominazione del singolo prodotto - l'esistenza di un tasso floor. In altri casi, una banca si è impegnata a ricalcolare gli interessi tramite l'applicazione retroattiva dei valori negativi dell'Euribor. In altri casi ancora, una banca si è impegnata a riconoscere una somma una

tantum ai consumatori mutuatari che avessero stipulato, in un certo periodo, un mutuo floor, a ristoro dell'eventuale pregiudizio economico arrecato dalla scarsa chiarezza del contratto e della documentazione precontrattuale. Questi eventi mettono a fuoco il disagio di cui soffre un sistema basato su un doppio binario di controllo. Per porre fine a un acceso contrasto giurisprudenziale una norma del 2014 attribuì all'Agcm competenza esclusiva a decidere in materia di pratiche commerciali scorrette, anche nei settori regolamentati. Ciò aumenta, in ambito consumeristico, il livello di trasparenza imposto alle banche: non basta fornire informazioni chiare e complete, come si presume debbano considerarsi quelle contenute nella documentazione pre-contrattuale e contrattuale di soggetti vigilati (in questo caso) dalla Banca d'Italia e che, dunque, siano coerenti agli obblighi di trasparenza bancaria. Il

Codice del Consumo richiede qualcosa in più e talvolta di più sfuggente. Ogni informativa e ogni clausola contrattuale deve essere facilmente comprensibile in modo che la clientela risulti pienamente consapevole dei meccanismi e degli obblighi applicati. Quindi non è detto che ciò che va bene per un'autorità vada bene anche per l'altra. Nel dubbio, viene favorita l'interpretazione del contratto più in linea con le aspettative del consumatore, senza poter introdurre, per via interpretativa, limitazioni non chiaramente previste a carico del consumatore sin dall'avvio del rapporto.

La partita è ancora aperta: avanti la Corte di Giustizia europea pende un procedimento sulla compatibilità della norma del 2014 con l'ordinamento europeo. Nel frattempo la norma vige e gli operatori non possono non tenerla in debito conto. (riproduzione riservata)

Claudia Signorini